


OGGETTO: VERBALE DI RICEZIONE QUERELA PRESENTATA PER ISCRITTO DA:

L'anno 2000 addì 03 del mese di agosto Isp. in servizio pro	esso l'Ufficio in intestazione, (e presente il sig.
nato il	ivi residente in	il quale, nelle sua
veste di rappresentante legale della ditta consegna e conferma la querela che p	"CLOANTO ITALIA SRL" CON SED	E LEGALE IN
descritti	precede, one consta in in. 15 15,	
Il precente atto previo rilettura e co	onferma, viene sottoscritto sia	dal verbalizzante che dal Sig
il quale ne riceve copia per tr	utti gli usi consentiti dalla legge	
II DIC		I VERBALIZZANTI
	ONE FRONT	-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI UDINE

DENUNCIA - QUERELA



premesso che:

- Cloanto Italia S.r.l. è titolare del nome a dominio internet "cloanto.it", registrato il 21 dicembre 1994 presso la "Registration Authority Italiana", servizio attualmente gestito dall'Istituto per le Applicazioni Telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAT-CNR).
- Cloanto Italia S.r.l. è titolare del brevetto per marchio d'impresa numero 494472, rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, D.G.P.I. Ufficio Centrale Brevetti, il 13 giugno 1988, per il marchio "Cloanto".
- 3. Cloanto Italia S.r.l. è titolare della linea ISDN numero fornita da Telecom Italia S.p.a. e usata esclusivamente per l'accesso a internet, con relativi costi di connessione.
- 4. Cloanto Italia S.r.l. usufruisce, tramite la sopracitata linea ISDN, del servizio di accesso a internet a pagamento Telecom Italia Net (TIN), modalità Professional, fornito da Telecom Italia S.p.a. (identificativo utente
- Cloanto Italia S.r.l. si appoggia, per la gestione della posta elettronica in ingresso sul dominio internet "cloanto.it", ai servizi a pagamento offerti dal provider internet Hiway Technologies Inc., stato di Florida, Stati Uniti

- d'America (identificativo utente , come a suo tempo segnalato all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- 6. Cloanto Italia S.r.l. utilizza per accedere a internet tramite il sopracitato servizio TIN su linea ISDN Telecom Italia un elaboratore con sistema operativo "Windows 2000 Server" edito da Microsoft Corporation, stato di Washington, Stati Uniti d'America (numero di licenza
- 7. Cloanto Italia S.r.l. utilizza per la gestione della posta elettronica in ingresso il software edito da , Regno Unito (numero di licenza , su un secondo elaboratore con sistema operativo Windows 2000 Server (numero di licenza ") collegato al primo tramite rete locale (LAN).

Un tanto premesso, il sottoscritto

espone

i seguenti fatti che ritiene possano essere di penale rilevanza.

- 1. Il giorno maggio 2000, alle circa, ora legale ("estiva") italiana, il sistema di posta elettronica di Cloanto Italia S.r.l. iniziava a ricevere un flusso di numerosi messaggi indirizzati a "@cloanto.it".
- 2. Dopo qualche decina di minuti, e dopo che i messaggi in oggetto avevano superato un volume di 15 milioni di byte di dati (allegato 1), impedendo ulteriori comunicazioni, compromettendo la funzionalità della rete, rischiando di riempire velocemente il disco rigido del calcolatore, e causando centinaia di messaggi di errore a causa del fatto che all'indirizzo "Coloanto.it" non era abbinata alcuna casella di posta elettronica, il signor che per caso in quel momento stava leggendo la

posta elettronica, notati i messaggi di errore, e verificata l'inusuale attività della rete, provvedeva a scollegare manualmente la rete locale da internet.

- 3. Alle ore circa il sig. contattava la società Hiway Technologies Inc., affinché interrompesse il flusso di messaggi in ingresso verso l'indirizzo deloanto.it".
- 4. Cloanto Italia S.r.l. provvedeva quindi ad analizzare il traffico dei messaggi ricevuti, e stabiliva che si trattava in massima parte di messaggi di errore ("bounce") causati dal fatto che una organizzazione apparentemente situata negli Stati Uniti d'America aveva falsificato i campi identificativi ("header") di una quantità innumerevole di messaggi di posta elettronica inviati a scopo pubblicitario a destinatari che si presume non li avessero richiesti (cosiddetti messaggi "spam").
- 5. Tale falsificazione era costituita dal simulare il fatto che i messaggi pubblicitari in oggetto fossero stati spediti da un ipotetico utente "(in realtà inesistente e mai esistito) del dominio internet "cloanto.it".
- 6. Si stabiliva inoltre che il contenuto dei messaggi (allegato 2) era un'offerta di servizi e dati legati all'attività di "spam", e in particolare si proponeva la vendita di CD-ROM contenente undici milioni di indirizzi di posta elettronica, e software presumibilmente utilizzabile per spedire gli stessi tramite le stesse modalità di cui si era servito il mittente dei messaggi in oggetto.
- 7. Si deduceva inoltre che, dei milioni di messaggi presumibilmente spediti con falso mittente "@cloanto.it", utilizzando gli stessi indirizzi di posta elettronica pubblicizzati, Cloanto Italia S.r.l. stesse ricevendo i messaggi respinti dai sistemi destinatari, in gran parte a causa del fatto che, data l'innumerevole quantità di destinatari, molti indirizzi fossero non più validi.

8. Al fine di meglio identificare il mittente del messaggio e di acquisire una copia del materiale in oggetto, nelle 24 ore successive alla ricezione dei messaggi Cloanto Italia S.r.l. provvedeva a ordinare (allegato 3) al numero di fax indicato nella pubblicità (sedicente ditta una copia dei dati e del software pubblicizzato, facendo addebitare il relativo importo di dollari statunitensi su propria carta di credito CartaSì/Visa emessa da Servizi Interbancari S.p.a., Milano. 9. Su richiesta di Cloanto Italia S.r.l., Servizi Interbancari S.p.a. indicava telefonicamente in data maggio 2000 che la carta di credito era stata addebitata per un importo corrispondente a lire maggio 2000, ", telefono +1-. Cloanto Italia S.r.l. verificava inoltre che il prefisso copre prevalentemente la contea di stato di Stati Uniti d'America. area 10. Il materiale ordinato veniva recapitato a Cloanto Italia S.r.l. il giorno maggio 2000, tramite servizio di corriere Federal Express Europe, Inc., Segrate (Milano), bollettino di spedizione numero Una ricerca sul sito internet www.federalexpress.com confermava che la spedizione aveva avuto origine a il giorno maggio 2000. Il bollettino di spedizione riporta inoltre compilati a mano i seguenti dati: Numero di abbonamento mittente: Dati mittente: // Telefono: // Firma:

Si consegna come allegato 4 il plico tuttora sigillato (allegato 4). Anche

il bollettino di spedizione è tuttora sigillato dall'adesivo trasparente azzurro. Si

suppone che in particolare i CD-ROM contenuti nel plico contengano ancora le

impronte digitali dei mittenti.

- 11. Cloanto Italia S.r.l. provvedeva inoltre a individuare l'indirizzo IP del mittente dei messaggi:

 È parere tecnico del sig. che dato l'alto numero di messaggi presumibilmente trasmessi, e in ogni caso anche considerato il solo numero di messaggi ritornati indietro a Cloanto Italia S.r.l., che non sia stato possibile falsificare l'indirizzo IP in tutti gli header di posta in cui è stato trovato, essendo la tecnica che si sarebbe eventualmente dovuta applicare ("TCP spoofing") estremamente laboriosa e non praticabile per migliaia o milioni di messaggi, oltre che generalmente non alla portata tecnica di chi invia messaggi pubblicitari "spam".
- 12. Tramite servizio ARIN whois, Cloanto Italia S.r.l. provvedeva a individuare il provider internet che ospita il sistema associato all'indirizzo IP tale società nello stato di Stati Uniti d'America (allegato 5). In data maggio 2000 il sig. telefonava inoltre al provider stesso, che confermava che l'indirizzo IP era in uso da un proprio cliente, lasciando intendere che l'identità del cliente sarebbe stata rilasciata in caso di richiesta delle autorità competenti.
- 13. Tramite servizi tracert e Network Solutions whois, Cloanto Italia S.r.l. provvedeva a individuare il nome a dominio e quindi il nominativo associato all'indirizzo IP tale società area stato di Stati Uniti d'America, con contatto sig. telefono +1
 Stati Uniti d'America, con contatto sig. telefono +1
 Federal Express". Si fa notare che i dati sono quelli indicati nell'ambito della registrazione del dominio e non sono necessariamente veritieri o


corrispondenti alla carta di credito presumibilmente utilizzata per pagare le spese di registrazione del dominio internet stesso, che eventualmente potrebbe essere utilizzata per risalire a chi ha pagato per la gestione del nome a dominio (se fosse entità diversa da quella dichiarata).

- 15. Lo stesso giorno il sig. telefonava inoltre anche al numero indicato nel bollettino "Federal Express" (+1), ove, dopo uno o più presumibili trasferimenti di chiamata (un "clic" dopo qualche squillo, e una nuova e distinta serie di squilli), trovava una segreteria telefonica che dopo una introduzione pregava di lasciare un messaggio. Nessun messaggio è stato

lasciato, né era abilitato il numero di identificazione del chiamante di Cloanto Italia S.r.l..

- 16. Cloanto Italia S.r.l. procedeva quindi all'analisi manuale di centinaia di messaggi di "bounce" ricevuti, analizzando le testate ("header") internet, e osservava come dall'indirizzo IP di partenza ("") dei messaggi, questi venivano rilanciati tramite server di posta (SMTP) di terze parti sparsi per il mondo, secondo una tecnica diffusa da chi invia messaggi "spam", sia per ridurre il carico di lavoro sui propri elaboratori, che per "nascondersi", ma in ogni caso tipicamente accedendo in modo non autorizzato ai vari server SMTP.
- 17. Cloanto Italia S.r.l. procedeva quindi alla ricerca di sistemi presumibilmente situati in Italia, e ne individuava una prima serie di probabili 25 (tra parentesi, dopo l'indirizzo internet del server SMTP, la ragione sociale corrispondente ai dati IAT-CNR e Network Solutions whois del dominio di secondo livello):





- 19. Paiono sussistere, in definitiva, tutta una serie di atti e fatti di penale rilevanza quali quelli introdotti dalla L. 23.12.93, n. 547 per i c.d. crimini informatici o telematici di cui all'articolo:
- 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). Nel caso di specie i soggetti indicati, tramite illecita intrusione nel sistema informatico, impedivano e interrompevano (con un bombardamento di messaggi di errore sul server) il servizio di posta elettronica gestito dalla Cloanto Italia S.r.l.,
- 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi

informatici o telematici). I soggetti indicati, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto e - comunque arrecando danno ad altri, pubblicizzavano, diffondevano e consegnavano programmi, parole chiave, codici o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico e telematico (plico sigillato doc. n. 4).

- 615 quinquies, c.p. (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico). La stesse modalità tecniche di diffusione dei c.d. messaggi di "spam", attraverso la falsificazione dei campi identificativi e l'accesso non autorizzato a diversi server SMTP, ha per effetto, se non il danneggiamento del sistema informatico o telematico, l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
- 615 ter c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). I soggetti indicatisi introducevano abusivamente in diversi server, sparsi in tutto il mondo e anche in Italia (come quelli segnalati), utilizzando detti sistemi per scopi diversi da quelli preordinati (al fine di nascondersi e/o di non farsi facilmente reperire) e per fini non autorizzati (uso del sistema al fine di generare messaggi di *spamming*). Si intende qui evidenziare che la condotta sanzionata dalla norma vieti non solo l'accesso "protetto" ma pure la condotta consistente nel mantenimento abusivo nel sistema, per fini non consentiti sia dai proprietari di server SMTP, sia dalla legge stessa (art. 10 D.lgs. 22.05.99, n. 185).
- 635 bis c.p. (Danneggiamento dei sistemi informatici e telematici). Come menzionato, il servizio di posta elettronica gestito dalla Cloanto Italia S.r.l. doveva essere interrotto al fine di evitare danni peggiori (come per esempio il possibile riempimento del disco rigido, con conseguente e grave blocco del sistema e possibile perdita di dati), comunque rendendo in parte inservibile il

sistema informatico e telematico della Cloanto Italia S.r.l. e i dati in esso memorizzati.

- 640 ter c.p. (Frode informatica). I soggetti menzionati alteravano il funzionamento del sistema telematico-informatico in uso alla Cloanto Italia S.r.l. e procuravano a sé o ad altri un ingiusto profitto (con la pubblicità e la vendita dei propri prodotti) con altrui danno (blocco del traffico di posta elettronica e il danno materiale e di immagine alla Cloanto Italia S.r.l. quale falsa mittente dei messaggi, peraltro vietati ex art. 10 D. lgs. 22.05.99, n. 185).
- La società esponente subiva altresì maggior danno dal fatto che, a cagione della numerosa mole dei messaggi contrari alla legge, doveva sostenere delle spese in relazione ai contratti di connessione a pagamento delle linee telefoniche atte al funzionamento del sistema telematico informatico, quali l'abbonamento alla linea Telecom, gli scatti del periodo di connessione e l'abbonamento annuale TIN. Tale condotta (impossessamento e sottrazione di cosa mobile altrui ai fini di profitto) pare legittimare la sussistenza del reato p.e.p. dall'art. 624 c.p. (furto).
- 20. D'altro canto pare ravvisarsi anche la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 494 c.p. (Sostituzione di persona) in quanto v'è stata una sostituzione illegittima del proprio nome, stato, o qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici (in questo caso sostituzione e falsa attribuzione ad altro soggetto del nome commerciale della società) al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (pubblicità e vendita di prodotti) o di recare ad altri un danno (il danno materiale e d'immagine alla Cloanto Italia S.r.l. derivato dal fatto che i messaggi pubblicitari non richiesti risultavano provenire dall'odierna esponente).
- 21. Si ravvisa, inoltre, l'ipotesi p. e p. dall'art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione

o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) in quanto si è verificato un uso illegittimo del marchio registrato della Cloanto Italia S.r.l. I fatti enunciati costituiscono altresì violazione degli artt. 11 e 13 del R.D. 21.06.42 n. 929 (legge marchi) i quali tutelano il marchio per la sua funzione distintiva e contro i rischi di confondibilità circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi altrui. Ferme poi le disposizioni accennate, sussistono anche atti di concorrenza sleale (ex art. 2598 codice civile), posti in essere dai soggetti indicati, per aver usato illegittimamente i segni distintivi usati da altri, creando confusione con i prodotti o l'attività dei concorrenti o, comunque, avvalendosi direttamente o indirettamente di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda.

22. Infine sembra ravvisarsi anche il reato p. e p. dall'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) in quanto, a causa di un biasimevole motivo (l'interferenza indiscreta, impertinente e non richiesta e comunque vietata ex art. 10 D. lgs. 22.05.99, n. 185) l'elevato volume di messaggi di ritorno arrivati al sistema telematico-informatico in uso alla Cloanto Italia S.r.l. recavano molestie e disturbo che sgradevolmente turbavano la libertà e la quiete degli esponenti.

----OOO----

Tutto ciò premesso, poiché nei fatti suesposti sono ravvisabili estremi di reato, io sottoscritto come in epigrafe qualificatami, in proprio e quale legale rappresentante della Cloanto Italia S.r.l., sporgo formale

DENUNCIA - QUERELA

nei confronti contro gruppo di persone e/o società che si fa chiamare '
', che comprende e opera usando i nomi di ''

' e i signori , aventi sede presumibilmente nell'area contea di Stato di Stati Uniti d'America, nonché contro eventuali altri ignoti autori materiali dei reati p. e p. dagli 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di artt. comunicazioni informatiche o telematiche); 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); 615 quinquies, c.p. (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico); 615 ter c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico) 635 bis c.p. (Danneggiamento dei sistemi informatici e telematici); 640 ter c.p. (Frode informatica); 494 c.p. (Sostituzione di persona); 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali); 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone); 624 c.p. (furto) e per quant'altri reati l'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica riterrà eventualmente opportuno rubricare con espressa richiesta d'essere espressamente notiziato degli esiti della presente procedura, ivi compresa la sua eventuale archiviazione, ai sensi di legge.

Allegati doc. n.:

- Documentazione rilevamento messaggi ricevuti pari ad oltre 15 milioni di byte, su CD-ROM;
- 2. Documentazione relativa al contenuto dei messaggi c.d. "spam";
- 3. Ordine di acquisto materiale pubblicizzato;
- 4. Plico sigillato contenente il materiale ordinato;
- 5. Documentazione risultante dai servizi "tracert" e "whois".

Udine, 2 agosto 2000.

